

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 64/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;
tenuto che nelle giornate del 19 e 20 ottobre 2013, si svolgerà nel golfo di Trieste la regata per derive denominata "XIII Trofeo Città di Trieste – Per Paolo";
tenuto conto dell'istanza presentata in data 9 ottobre 2013 dalla Società Triestina della Vela organizzatrice dell'evento, tesa ad ottenere la disponibilità di alcune aree demaniali ad uso pedonale di Riva Grumula e della radice del Pontile Istria, presso il quale ha sede tale Società, al fine di destinarle al ricevimento dei mezzi e lo stazionamento dei carrelli con le relative imbarcazioni al seguito dei partecipanti ed accompagnatori alla regata;
considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva citata in premessa;
ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;
sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di 10.10.2013;
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche,
vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche,
visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime evidenziate indicativamente in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, sono consentiti dalle ore **00.00 del 18 ottobre alle ore 23.59 del 20 ottobre 2013**:

- a) l'accesso, il transito, la fermata e la sosta, ai carrelli e relative imbarcazioni trasportate, partecipanti alla regata descritta in premessa;
- b) l'accesso, il transito e la sola fermata, ai mezzi adibiti al deposito e ritiro dei carrelli citati al precedente punto a) - provenienti/diretti dalla/alla limitrofa viabilità stradale - per il tempo strettamente necessario per tali operazioni.

Art. 2 – L'organizzazione, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'utilizzo delle aree oggetto della presente Ordinanza;

2.2 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

2.3 – delimitare le aree in argomento e durante la permanenza serale e notturna dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

2.4 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle attività svolte;

- 2.5** – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, avvalendosi di personale della Società organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;
- 2.6** – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;
- 2.7** – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione;
- 2.8** – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì

11 OTT. 2013

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

